



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 4 marzo 2008
(OR. en)**

6686/08

**Fascicolo interistituzionale:
2007/0239 (CNS)**

**COWEB 62
ELARG 14**

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: **REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE)
n. 533/2004 relativo all'istituzione di partenariati europei nell'ambito del
processo di stabilizzazione e di associazione**

REGOLAMENTO (CE) N. ...(2008) DEL CONSIGLIO

del

**che modifica il regolamento (CE) n. 533/2004 relativo all'istituzione di partenariati europei
nell'ambito del processo di stabilizzazione e di associazione**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 181 A, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo¹,

¹ Parere espresso il 15 gennaio 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 533/2004¹ prevede l'istituzione di partenariati europei per tutti i paesi dei Balcani occidentali.
- (2) Il Consiglio europeo di Bruxelles del dicembre 2005 ha deciso di conferire all'ex Repubblica iugoslava di Macedonia lo status di paese candidato all'adesione all'Unione europea.
- (3) È quindi opportuno stabilire che, nelle relazioni con l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, l'Unione europea applichi un partenariato di adesione, anziché un partenariato europeo, e modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 533/2004.
- (4) L'Unione statale di Serbia e Montenegro non esiste più. È quindi opportuno modificare il regolamento per tenere conto del fatto che la Serbia e il Montenegro sono ormai due Stati indipendenti.
- (5) Il regolamento riguarda tanto i partenariati di adesione quanto i partenariati europei. Pertanto, è necessario tenere conto di quanto precede nell'intero testo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

¹ GU L 86 del 24.3.2004, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 269/2006 (GU L 47 del 17.2.2006, pag. 7).

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 533/2004 è così modificato:

- 1) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

"Articolo 1

Sono istituiti partenariati europei per l'Albania, la Bosnia-Erzegovina, il Montenegro e la Serbia, incluso il Kosovo, come definiti nella risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999 (in seguito denominati "paesi partner"). I partenariati europei forniscono un quadro delle priorità risultanti dall'analisi delle diverse situazioni dei paesi partner, sulle quali si debbono concentrare i preparativi in vista di un'ulteriore integrazione nell'Unione europea, alla luce dei criteri stabiliti dal Consiglio europeo e dei progressi effettuati nell'attuazione del processo di stabilizzazione e di associazione, compresi, ove necessario, gli accordi di stabilizzazione e di associazione e, in particolare, la cooperazione regionale.";

2) l'articolo 1 bis è sostituito dal seguente:

"Articolo 1 bis

Nel quadro del processo di stabilizzazione e associazione, sono istituiti partenariati di adesione per la Croazia e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia. I partenariati di adesione forniscono un quadro delle priorità risultanti dall'analisi della situazione in ciascun paese, sulle quali si debbono concentrare i preparativi per l'adesione alla luce dei criteri di Copenaghen stabiliti dal Consiglio europeo e dei progressi effettuati nell'attuazione del processo di stabilizzazione e di associazione, compresi gli accordi di stabilizzazione e di associazione conclusi con tali paesi*, e, in particolare, la cooperazione regionale."

* Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall'altra (GU L 84 del 20.3.2004, pag. 13). Accordo di stabilizzazione e di associazione tra la Comunità europea e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall'altra (GU L 26 del 28.1.2005, pag. 3)."

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì

Per il Consiglio

Il presidente
